



MINISTERO DELL'INTERNO

Supplemento straordinario n. 1/31

29 luglio 2022

BOLLETTINO UFFICIALE

DEL

PERSONALE

SOMMARIO

-
- Decreto dipartimentale n. 271 del 25 luglio 2022.
Bando di concorso straordinario, per titoli ed esami, per la copertura di 5 posti per l'accesso alla qualifica di primo dirigente logistico-gestionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
pag. 3
-
- Decreto dipartimentale n. 272 del 25 luglio 2022.
Bando di concorso straordinario, per titoli ed esami, per la copertura di 1 posto per l'accesso alla qualifica di primo dirigente informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
pag. 14
-
- Decreto dipartimentale n. 273 del 25 luglio 2022.
Bando di concorso straordinario, per titoli ed esami, per la copertura di 1 posto per l'accesso alla qualifica di primo dirigente preposto alla comunicazione in emergenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
pag. 25
-



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

D.M. n. 271 del 25 luglio 2022

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante “Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell’articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252”, come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;

VISTO, in particolare, l’articolo 260, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che prevede un concorso straordinario, per titoli ed esami, a cinque posti per l’accesso alla qualifica di primo dirigente logistico-gestionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno 7 luglio 2020, n. 106, “Regolamento recante modalità di svolgimento dei concorsi straordinari per l’accesso alle qualifiche di primo dirigente logistico-gestionale, di primo dirigente informatico e di primo dirigente preposto alla comunicazione in emergenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 260 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 16 dicembre 2019, recante “Individuazione dei titoli di studio per l’accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli del personale direttivo del corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, di cui al Titolo II del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”;

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione del 9 luglio 2009, recante equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) di cui al decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) di cui al decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il “Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell'amministrazione digitale” e successive modificazioni;

RAVVISATA la necessità di bandire un concorso straordinario per titoli ed esami, a cinque posti per l'accesso alla qualifica di primo dirigente logistico-gestionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

DECRETA

Art. 1

POSTI A CONCORSO

E' indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per la copertura di 5 posti per l'accesso alla qualifica di primo dirigente logistico-gestionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservato al personale inquadrato nella qualifica di direttore vicedirigente logistico-gestionale che abbia maturato complessivamente nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi logistico-gestionali e nel ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori del previgente ordinamento.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Il presente bando viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno sul sito del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile <http://www.vigilfuoco.it> ed è consultabile, anche, sul sito intranet <http://intranet.dipvvf.it>.

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e nei confronti di tutti gli interessati.

Art. 2

REQUISITI DI AMMISSIONE

Per l'ammissione alla procedura concorsuale sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) appartenenza alla qualifica di direttore vicedirigente logistico-gestionale con una anzianità complessiva di nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi logistico-gestionali e nel ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori del previgente ordinamento;
- b) non aver riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria nel triennio precedente alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso.

Non sono ammessi al concorso coloro che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitti non colposi ovvero siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, con motivato provvedimento, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione.

Art. 3

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il candidato dovrà produrre domanda di ammissione al concorso esclusivamente in via telematica attraverso il sistema SPID (sistema pubblico di identità digitale), utilizzando la procedura



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

informatica disponibile sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile all'indirizzo <https://concorsionline.vigilfuoco.it>, seguendo le istruzioni ivi specificate.

La procedura di compilazione ed invio on line della domanda deve essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile <http://www.vigilfuoco.it>.

Qualora l'ultimo giorno per la presentazione telematica della domanda coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo.

La data di presentazione on line della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale è certificata dal sistema informatico che, alle ore 24.00 del termine utile, non permetterà più l'invio del modulo elettronico. In caso di più invii della domanda di partecipazione, entro il termine perentorio, verrà presa in considerazione quella inviata per ultima, intendendosi le precedenti integralmente annullate.

Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla procedura concorsuale. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso da quello sopraindicato non saranno prese in considerazione.

In caso di avaria temporanea del sistema informatico di acquisizione delle domande, l'amministrazione si riserva di posticipare il termine per il solo invio on line delle stesse, fermo restando il termine di scadenza previsto nel presente bando per il possesso dei requisiti e dei titoli. Dell'avvenuto ripristino e dell'eventuale proroga verrà data notizia con avviso sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile <http://www.vigilfuoco.it> nella sezione concorsi interni nella pagina dedicata al concorso in oggetto. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.

Nella domanda il candidato deve dichiarare, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle conseguenze penali derivanti da falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, quanto segue::

- a) cognome e nome;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

- b) data e luogo di nascita;
- c) domicilio, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica istituzionale @vigilfuoco.it al medesimo intestata;
- d) sede di servizio;
- e) di non aver riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, nel triennio precedente alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso;
- f) qualifica di appartenenza indicando la decorrenza;
- g) titoli di studio, abilitazioni professionali, corsi di formazione e aggiornamento professionale indicando tipologia, data di rilascio/durata, Ente o Ufficio che li ha rilasciati, pubblicazioni e lavori originali, di cui all'art. 7 del presente bando di concorso;
- h) di non avere riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione.

Come per i requisiti di ammissione anche i titoli ammessi a valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione.

La completezza delle informazioni richieste è indispensabile per le verifiche a carico dell'Amministrazione.

Art. 4

COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Essa è presieduta da un prefetto o da un dirigente generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed è composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame non inferiore a quattro, dei quali almeno uno non appartenente all'amministrazione emanante. Con il medesimo decreto è nominato, per ciascun componente, un membro supplente, per le ipotesi di assenza o impedimento del componente effettivo.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.

Art.5

PROVE DI ESAME

Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da una prova orale.

La prova scritta consiste nella stesura, senza l'ausilio di strumenti informatici, di un elaborato e verte sulle seguenti materie:

- a) diritto amministrativo;
- b) contabilità di Stato.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

La prova orale verte, oltre che sulle materie della prova scritta, sulle seguenti materie:

- a) diritto costituzionale;
- b) elementi di diritto dell'Unione europea;
- c) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, anche con riguardo all'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

Art. 6

MODALITÀ E CALENDARIO DELLE PROVE

Il 20 settembre 2022, con avviso pubblicato nel sito internet del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile <http://www.vigilfuoco.it> e nel sito intranet <http://intranet.dipvvf.it> sarà data comunicazione delle modalità di svolgimento della prova scritta, comprensiva di sede, giorno e orario.

Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti gli interessati.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Art. 7

TITOLI E PUNTEGGI

Le categorie dei titoli ammessi a valutazione, con il relativo punteggio attribuito, sono: titoli di studio, abilitazioni professionali, corsi di formazione e aggiornamento professionale, pubblicazioni e lavori originali, anzianità di effettivo servizio.

I titoli di studio ammessi a valutazione, con i relativi punteggi, sono:

- a) lauree universitarie: punti 1,00;
- b) lauree magistrali: punti 1,50;
- c) master universitario di I livello: punti 0,30;
- d) master universitario di II livello: punti 0,50;
- e) diploma di specializzazione conseguito al termine di un corso di specializzazione istituito dalle Università: punti 0,75;
- f) dottorato di ricerca: punti 1,00.

Sono valutabili, fra le classi di laurea magistrale, esclusivamente i titoli di studio diversi da quello considerato ai fini dell'inquadramento nel ruolo di appartenenza. I punteggi dei titoli di studio indicati nel presente articolo sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b) afferenti al medesimo corso di laurea. Il punteggio complessivo attribuibile ai titoli di studio è pari ad un massimo di punti 2,50.

Sono ammesse a valutazione con l'attribuzione di un punteggio pari a 1,00 le abilitazioni professionali correlate alle lauree magistrali ad indirizzo giuridico ed economico previste, dall'articolo 155, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e successive modificazioni e dal decreto del Ministro dell'Interno 16 dicembre 2019, per l'accesso al ruolo dei direttivi logistico-gestionali e a quelle previste dal previgente ordinamento per l'accesso al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori.

Qualora il candidato sia in possesso di più abilitazioni, il punteggio massimo attribuibile è pari a 1,50.

Sono ammessi a valutazione i corsi di formazione e aggiornamento professionale, frequentati con profitto, ciascuno dei quali di durata non inferiore a 36 ore, autorizzati dall'amministrazione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Il punteggio da attribuire è correlato alla durata del corso ed è pari a 0,20 punti per ciascun periodo di trentasei ore, fino al raggiungimento di un punteggio massimo complessivo per i corsi di cui al presente comma, pari a punti 2,00. Nel caso in cui il numero delle ore complessive del corso non corrisponda a un multiplo esatto di trentasei, il punteggio da attribuire al corso è calcolato per difetto. Non sono valutabili i corsi di formazione obbligatoria per l'ingresso e quelli per la progressione in carriera.

Sono ammessi a valutazione i lavori originali elaborati per l'Amministrazione e le pubblicazioni scientifiche fino ad un massimo di punti 1,50. Per lavoro originale si intende quello che il dipendente abbia svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o su incarico conferitogli dall'Amministrazione e che verta su questioni di particolare rilievo determinando un concreto vantaggio per l'Amministrazione. Le pubblicazioni scientifiche valutabili sono quelle edite in formato cartaceo o digitale, relative a discipline attinenti all'attività ed ai servizi propri dell'Amministrazione, contenute in una rivista di carattere scientifico debitamente autorizzata ovvero riconducibili a un editore. Nel caso di lavori originali o pubblicazioni predisposti da coautori, ove non risulti individuabile il singolo contributo, il punteggio viene ripartito nel seguente modo: diviso per due nel caso di due autori, diviso per tre nel caso di tre o più autori. Per ciascun lavoro originale o pubblicazione possono essere attribuiti fino a punti 0,15.

Ad ogni anno di effettivo servizio prestato nell'Amministrazione nel ruolo direttivo ovvero nel ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori del previgente ordinamento sono attribuiti 0,50 punti; i punti sono cumulabili fino a un massimo di punti 2,50. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di trenta giorni o frazioni superiori a quindici giorni. Non è computata l'anzianità minima necessaria quale requisito per la partecipazione al concorso.

Sono valutabili esclusivamente i titoli e l'anzianità di effettivo servizio posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel presente bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione.

La valutazione dei titoli è effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione dell'elaborato.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Art. 8

FORMAZIONE E APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE

La graduatoria di merito è formata dalla commissione esaminatrice sommando, in conformità alle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nella prova scritta e nella prova orale. L'amministrazione redige la graduatoria finale del concorso tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito, dell'anzianità di servizio e della maggiore età anagrafica.

Con decreto del Capo del Dipartimento è approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella medesima graduatoria.

Il decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Interno sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile <http://www.vigilfuoco.it>. ed è consultabile anche sul sito intranet <http://intranet.dipvfvf.it>.

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e nei confronti di tutti gli interessati.

Dalla data di pubblicazione della predetta graduatoria finale nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 9

CORSO DI FORMAZIONE E IMMISSIONE IN RUOLO

I vincitori del concorso straordinario sono ammessi a frequentare il corso di formazione di natura residenziale, della durata di tre mesi, presso l'Istituto superiore antincendi.

Il corso è articolato in moduli didattici settimanali ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere giuridico, organizzativo e gestionale necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali. L'esame consiste nella stesura e discussione di un elaborato e in un colloquio sulle materie oggetto del corso, da individuarsi con decreto del Capo del Dipartimento. L'esame s'intende superato con l'attribuzione di un giudizio di idoneità.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Il personale che abbia superato l'esame finale è immesso nella qualifica di primo dirigente logistico-gestionale secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente articolo.

Art. 10

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale – Ufficio II – Affari concorsuali e contenzioso – Roma e trattati, anche attraverso procedure informatizzate, per le finalità di gestione del concorso.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione e della valutazione dei titoli dei candidati.

L'interessato gode dei diritti del citato riferimento normativo tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far rettificare, limitare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale – Ufficio II – Affari concorsuali e contenzioso – Via Cavour 5 – 00184 Roma. L'interessato può, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali o ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Art. 11

ACCESSO AGLI ATTI

I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il responsabile del procedimento concorsuale è il Dirigente dell'Ufficio II – Affari concorsuali e contenzioso della Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale.

Art. 12

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

IL CAPO DIPARTIMENTO

F.to Lega



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

D.M. n. 272 del 25 luglio 2022

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante “Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell’articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252”, come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;

VISTO, in particolare, l’articolo 260, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che prevede un concorso straordinario, per titoli ed esami, a un posto per l’accesso alla qualifica di primo dirigente informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno 7 luglio 2020, n. 106, “Regolamento recante modalità di svolgimento dei concorsi straordinari per l’accesso alle qualifiche di primo dirigente logistico-gestionale, di primo dirigente informatico e di primo dirigente preposto alla comunicazione in emergenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 260 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 16 dicembre 2019, recante “Individuazione dei titoli di studio per l’accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli del personale direttivo del corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, di cui al Titolo II del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”;

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione del 9 luglio 2009, recante equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) di cui al decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) di cui al decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il “Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell'amministrazione digitale” e successive modificazioni;

RAVVISATA la necessità di bandire un concorso straordinario per titoli ed esami, a un posto per l'accesso alla qualifica di primo dirigente informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

D E C R E T A

Art. 1

POSTI A CONCORSO

E' indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per la copertura di 1 posto per l'accesso alla qualifica di primo dirigente informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservato al personale inquadrato nella qualifica di direttore vicedirigente informatico che abbia maturato complessivamente nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi informatici e nel ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori del previgente ordinamento.

Il presente bando viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno sul sito del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile <http://www.vigilfuoco.it> ed è consultabile, anche, sul sito intranet <http://intranet.dipvvf.it>.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e nei confronti di tutti gli interessati.

Art. 2

REQUISITI DI AMMISSIONE

Per l'ammissione alla procedura concorsuale sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) appartenenza alla qualifica di direttore vicedirigente informatico che abbia maturato complessivamente nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi informatici e nel ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori del previgente ordinamento;
- b) non aver riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria nel triennio precedente alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso.

Non sono ammessi al concorso coloro che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitti non colposi ovvero siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, con motivato provvedimento, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione.

Art. 3

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il candidato dovrà produrre domanda di ammissione al concorso esclusivamente in via telematica attraverso il sistema SPID (sistema pubblico di identità digitale), utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile all'indirizzo <https://concorsionline.vigilfuoco.it>, seguendo le istruzioni ivi specificate.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

La procedura di compilazione ed invio on line della domanda deve essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile <http://www.vigilfuoco.it>.

Qualora l'ultimo giorno per la presentazione telematica della domanda coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo.

La data di presentazione on line della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale è certificata dal sistema informatico che, alle ore 24.00 del termine utile, non permetterà più l'invio del modulo elettronico. In caso di più invii della domanda di partecipazione, entro il termine perentorio, verrà presa in considerazione quella inviata per ultima, intendendosi le precedenti integralmente annullate.

Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla procedura concorsuale. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso da quello sopraindicato non saranno prese in considerazione.

In caso di avaria temporanea del sistema informatico di acquisizione delle domande, l'amministrazione si riserva di posticipare il termine per il solo invio on line delle stesse, fermo restando il termine di scadenza previsto nel presente bando per il possesso dei requisiti e dei titoli. Dell'avvenuto ripristino e dell'eventuale proroga verrà data notizia con avviso sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile <http://www.vigilfuoco.it> nella sezione concorsi interni nella pagina dedicata al concorso in oggetto. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.

Nella domanda il candidato deve dichiarare, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle conseguenze penali derivanti da falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, quanto segue::

- a) cognome e nome;
- b) data e luogo di nascita;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

- c) domicilio, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica istituzionale @vigilfuoco.it al medesimo intestata;
- d) sede di servizio;
- e) di non aver riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, nel triennio precedente alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso;
- f) qualifica di appartenenza indicando la decorrenza;
- g) titoli di studio, abilitazioni professionali, corsi di formazione e aggiornamento professionale indicando tipologia, data di rilascio/durata, Ente o Ufficio che li ha rilasciati, pubblicazioni e lavori originali di cui all'art. 7 del presente bando di concorso;
- h) di non avere riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione.

Come per i requisiti di ammissione anche i titoli ammessi a valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione.

La completezza delle informazioni richieste è indispensabile per le verifiche a carico dell'Amministrazione.

Art. 4

COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Essa è presieduta da un prefetto o da un dirigente generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed è composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame non inferiore a quattro, dei quali almeno uno non appartenente all'amministrazione emanante. Con il medesimo decreto è nominato, per ciascun componente, un membro supplente, per le ipotesi di assenza o impedimento del componente effettivo.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.

Art. 5

PROVE DI ESAME

Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da una prova orale. La prova scritta consiste nella stesura, senza l'ausilio di strumenti informatici, di un elaborato e verte sulle seguenti materie:

- a) architettura, sviluppo e verifica di applicativi software e di reti di telecomunicazione;
- b) gestione dei sistemi di elaborazione dati e dei database management systems (D.B.M.S.).

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

La prova orale verte, oltre che sulle materie della prova scritta, sulle seguenti materie:

- a) informatizzazione della pubblica amministrazione, con particolare riferimento agli aspetti tecnici e al codice dell'amministrazione digitale;
- b) sicurezza informatica;
- c) elementi di diritto amministrativo;
- d) elementi di contabilità di stato;
- e) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, anche con riguardo all'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

Art. 6

MODALITÀ E CALENDARIO DELLE PROVE

Il 21 settembre 2022, con avviso pubblicato nel sito internet del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile <http://www.vigilfuoco.it> e nel sito intranet



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

<http://intranet.dipvvf.it> sarà data comunicazione delle modalità di svolgimento della prova scritta, comprensiva di sede, giorno e orario.

Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti gli interessati.

Art. 7

TITOLI E PUNTEGGI

Le categorie dei titoli ammessi a valutazione, con il relativo punteggio attribuito, sono: titoli di studio, abilitazioni professionali, corsi di formazione e aggiornamento professionale, pubblicazioni e lavori originali, anzianità di effettivo servizio.

I titoli di studio ammessi a valutazione, con i relativi punteggi, sono:

- a) lauree universitarie: punti 1,00;
- b) lauree magistrali: punti 1,50;
- c) master universitario di I livello: punti 0,30;
- d) master universitario di II livello: punti 0,50;
- e) diploma di specializzazione conseguito al termine di un corso di specializzazione istituito dalle Università: punti 0,75;
- f) dottorato di ricerca: punti 1,00.

Sono valutabili, fra le classi di laurea magistrale, esclusivamente i titoli di studio diversi da quello considerato ai fini dell'inquadramento nel ruolo di appartenenza. I punteggi dei titoli di studio indicati nel presente articolo sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b) afferenti al medesimo corso di laurea. Il punteggio complessivo attribuibile ai titoli di studio è pari ad un massimo di punti 2,50.

Sono ammesse a valutazione con l'attribuzione di un punteggio pari a 1,00 le abilitazioni professionali correlate alle lauree magistrali ad indirizzo informatico, previste dall'articolo 164, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e successive modificazioni e dal decreto del Ministro dell'Interno 16 dicembre 2019, per l'accesso al ruolo dei direttivi informatici e a quelle previste dal previgente ordinamento per l'accesso al ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Qualora il candidato sia in possesso di più abilitazioni, il punteggio massimo attribuibile è pari a 1,50.

Sono ammessi a valutazione i corsi di formazione e aggiornamento professionale, frequentati con profitto, ciascuno dei quali di durata non inferiore a 36 ore, autorizzati dall'amministrazione.

Il punteggio da attribuire è correlato alla durata del corso ed è pari a 0,20 punti per ciascun periodo di trentasei ore, fino al raggiungimento di un punteggio massimo complessivo per i corsi di cui al presente comma, pari a punti 2,00. Nel caso in cui il numero delle ore complessive del corso non corrisponda a un multiplo esatto di trentasei, il punteggio da attribuire al corso è calcolato per difetto. Non sono valutabili i corsi di formazione obbligatoria per l'ingresso e quelli per la progressione in carriera.

Sono ammessi a valutazione i lavori originali elaborati per l'Amministrazione e le pubblicazioni scientifiche fino ad un massimo di punti 1,50. Per lavoro originale si intende quello che il dipendente abbia svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o su incarico conferitogli dall'Amministrazione e che verta su questioni di particolare rilievo determinando un concreto vantaggio per l'Amministrazione. Le pubblicazioni scientifiche valutabili sono quelle edite in formato cartaceo o digitale, relative a discipline attinenti all'attività ed ai servizi propri dell'Amministrazione, contenute in una rivista di carattere scientifico debitamente autorizzata ovvero riconducibili a un editore. Nel caso di lavori originali o pubblicazioni predisposti da coautori, ove non risulti individuabile il singolo contributo, il punteggio viene ripartito nel seguente modo: diviso per due nel caso di due autori, diviso per tre nel caso di tre o più autori. Per ciascun lavoro originale o pubblicazione possono essere attribuiti fino a punti 0,15.

Ad ogni anno di effettivo servizio prestato nell'Amministrazione nel ruolo direttivo ovvero nel ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori del previgente ordinamento sono attribuiti 0,50 punti; i punti sono cumulabili fino a un massimo di punti 2,50. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di trenta giorni o frazioni superiori a quindici giorni. Non è computata l'anzianità minima necessaria quale requisito per la partecipazione al concorso.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Sono valutabili esclusivamente i titoli e l'anzianità di effettivo servizio posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel presente bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione.

La valutazione dei titoli è effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione dell'elaborato.

Art. 8

FORMAZIONE E APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE

La graduatoria di merito è formata dalla commissione esaminatrice sommando, in conformità alle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nella prova scritta e nella prova orale. L'amministrazione redige la graduatoria finale del concorso tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito, dell'anzianità di servizio e della maggiore età anagrafica.

Con decreto del Capo del Dipartimento è approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella medesima graduatoria.

Il decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Interno sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile <http://www.vigilfuoco.it>. ed è consultabile, anche, sul sito intranet <http://intranet.dipvfvf.it>.

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e nei confronti di tutti gli interessati.

Dalla data di pubblicazione della predetta graduatoria finale nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 9

CORSO DI FORMAZIONE E IMMISSIONE IN RUOLO

Il vincitore del concorso straordinario è ammesso a frequentare il corso di formazione di natura residenziale, della durata di tre mesi, presso l'Istituto superiore antincendi.

Il corso è articolato in moduli didattici settimanali ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere giuridico, organizzativo e gestionale necessarie all'esercizio delle funzioni



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

dirigenziali. L'esame consiste nella stesura e discussione di un elaborato e in un colloquio sulle materie oggetto del corso, da individuarsi con decreto del Capo Dipartimento. L'esame s'intende superato con l'attribuzione di un giudizio di idoneità.

Il personale che abbia superato l'esame finale è immesso nella qualifica di primo dirigente informatico.

Art. 10

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale – Ufficio II – Affari concorsuali e contenzioso – Roma e trattati, anche attraverso procedure informatizzate, per le finalità di gestione del concorso.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione e della valutazione dei titoli dei candidati.

L'interessato gode dei diritti del citato riferimento normativo tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far rettificare, limitare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale – Ufficio II – Affari concorsuali e contenzioso – Via Cavour 5 – 00184 Roma. L'interessato può, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali o ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Art. 11

ACCESSO AGLI ATTI

I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il responsabile del procedimento concorsuale è il Dirigente dell'Ufficio II – Affari concorsuali e contenzioso della Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale.

Art. 12

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

IL CAPO DIPARTIMENTO
F.to Lega

AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, SI INDICANO, DI SEGUITO, I POSSIBILI MEZZI DI TUTELA UTILIZZABILI QUALORA NE RICORRANO I MOTIVI:
RICORSO GIURISDIZIONALE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE ENTRO 60 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO, oppure RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ENTRO 120 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO
Responsabile del procedimento: Dirigente dell'Ufficio II Affari Concorsuali e Contenzioso – Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

D.M. n. 273 del 25 luglio 2022

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante “Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell’articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252”, come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;

VISTO, in particolare, l’articolo 260, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che prevede un concorso straordinario, per titoli ed esami, a un posto per l’accesso alla qualifica di primo dirigente preposto alla comunicazione in emergenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno 7 luglio 2020, n. 106, “Regolamento recante modalità di svolgimento dei concorsi straordinari per l’accesso alle qualifiche di primo dirigente logistico-gestionale, di primo dirigente informatico e di primo dirigente preposto alla comunicazione in emergenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 260 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 16 dicembre 2019, recante “Individuazione dei titoli di studio per l’accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli del personale direttivo del corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, di cui al Titolo II del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”;

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione del 9 luglio 2009, recante equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) di cui al decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) di cui al decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

VISTA la legge 3 febbraio 1963, n. 69, “Ordinamento della professione di giornalista”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il “Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’amministrazione digitale” e successive modificazioni;

RAVVISATA la necessità di bandire un concorso straordinario per titoli ed esami, a un posto per l’accesso alla qualifica di primo dirigente preposto alla comunicazione in emergenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

DECRETA

Art. 1

POSTI A CONCORSO

E’ indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per la copertura di 1 posto per l’accesso alla qualifica di primo dirigente preposto alla comunicazione in emergenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservato al personale inquadrato nella qualifica di direttore vicedirigente che espleta funzioni operative, che abbia maturato nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi, nonché al personale inquadrato nella qualifica di direttore vicedirigente dei ruoli tecnico-professionali, che abbia maturato complessivamente nove anni e sei



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

mesi di effettivo servizio nei ruoli dei direttivi tecnico-professionali e nei ruoli di provenienza del previgente ordinamento.

Il presente bando viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno sul sito del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile <http://www.vigilfuoco.it> ed è consultabile, anche, sul sito intranet <http://intranet.dipvfvf.it>.

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e nei confronti di tutti gli interessati.

Art. 2

REQUISITI DI AMMISSIONE

Per l'ammissione alla procedura concorsuale sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) appartenenza alla qualifica di direttore vicedirigente che espleta funzioni operative, che abbia maturato nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi, nonché al personale inquadrato nella qualifica di direttore vicedirigente dei ruoli tecnico-professionali, che abbia maturato complessivamente nove anni e sei mesi di effettivo servizio nei ruoli dei direttivi tecnico-professionali e nei ruoli di provenienza del previgente ordinamento;
- b) non aver riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria nel triennio precedente alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso.

Non sono ammessi al concorso coloro che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitti non colposi ovvero siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, con motivato provvedimento, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Art. 3

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il candidato dovrà produrre domanda di ammissione al concorso esclusivamente in via telematica attraverso il sistema SPID (sistema pubblico di identità digitale), utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile all'indirizzo <https://concorsionline.vigilfuoco.it>, seguendo le istruzioni ivi specificate.

La procedura di compilazione ed invio on line della domanda deve essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile <http://www.vigilfuoco.it>.

Qualora l'ultimo giorno per la presentazione telematica della domanda coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo.

La data di presentazione on line della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale è certificata dal sistema informatico che, alle ore 24.00 del termine utile, non permetterà più l'invio del modulo elettronico. In caso di più invii della domanda di partecipazione, entro il termine perentorio, verrà presa in considerazione quella inviata per ultima, intendendosi le precedenti integralmente annullate.

Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla procedura concorsuale. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso da quello sopraindicato non saranno prese in considerazione.

In caso di avaria temporanea del sistema informatico di acquisizione delle domande, l'amministrazione si riserva di posticipare il termine per il solo invio on line delle stesse, fermo restando il termine di scadenza previsto nel presente bando per il possesso dei requisiti e dei titoli. Dell'avvenuto ripristino e dell'eventuale proroga verrà data notizia con avviso sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile <http://www.vigilfuoco.it>, nella sezione concorsi interni nella pagina dedicata al concorso in oggetto. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Nella domanda il candidato deve dichiarare, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle conseguenze penali derivanti da falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, quanto segue:

- a) cognome e nome;
- b) data e luogo di nascita;
- c) domicilio, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica istituzionale @vigilfuoco.it al medesimo intestata;
- d) sede di servizio;
- e) di non aver riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, nel triennio precedente alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso;
- f) qualifica di appartenenza indicando la decorrenza;
- g) titoli di studio, abilitazioni professionali, iscrizione all'elenco dei giornalisti pubblicisti, corsi di formazione e aggiornamento professionale indicando tipologia, data di rilascio/durata, Ente o Ufficio che li ha rilasciati; pubblicazioni e lavori originali di cui all'art. 7 del presente bando di concorso;
- h) di non avere riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
- 1. lingua straniera a scelta tra: inglese, francese, spagnolo e tedesco.

Come per i requisiti di ammissione anche i titoli ammessi a valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione.

La completezza delle informazioni richieste è indispensabile per le verifiche a carico dell'Amministrazione.

Art. 4

COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Essa è presieduta da un prefetto o da un dirigente generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed è composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame non inferiore a quattro, dei quali almeno due non appartenenti all'amministrazione emanante. Uno dei componenti esterni all'amministrazione, nonché il relativo supplente, è individuato tra gli iscritti nell'elenco dei giornalisti professionisti. Con il medesimo decreto è nominato, per ciascun componente, un membro supplente, per le ipotesi di assenza o impedimento del componente effettivo.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.

Art. 5

PROVE DI ESAME

Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da una prova orale.

La prova scritta consiste nell'analisi di un caso di studio inerente a una situazione di emergenza con la stesura, senza l'ausilio di strumenti informatici, di:

- a) un articolo giornalistico, con numero massimo di battute prestabilito;
- b) un piano d'azione per la comunicazione in emergenza;
- c) un comunicato stampa e messaggistica da divulgare attraverso reti sociali virtuali.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

La prova orale verte, oltre che sulla discussione del caso di studio oggetto della prova scritta, sulle seguenti materie:

- a) comunicazione pubblica e istituzionale e comunicazione in emergenza;
- b) organizzazione del Corpo nazionale per il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso e per il raccordo con il sistema nazionale di Protezione civile;
- c) diritto dell'informazione e della comunicazione;
- d) elementi di diritto amministrativo e di diritto costituzionale;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

- e) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, anche con riguardo all'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Nell'ambito della prova orale è accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione della domanda, tra quelle indicate nel presente bando di concorso, e la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

Art. 6

MODALITÀ E CALENDARIO DELLE PROVE

Il 22 settembre 2022, con avviso pubblicato nel sito internet del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile <http://www.vigilfuoco.it> e nel sito intranet <http://intranet.dipvvf.it> sarà data comunicazione delle modalità di svolgimento della prova scritta, comprensiva di sede, giorno e orario.

Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti gli interessati.

Art. 7

TITOLI E PUNTEGGI

Le categorie dei titoli ammessi a valutazione, con il relativo punteggio attribuito, sono: titoli di studio, abilitazioni professionali, iscrizione all'elenco dei giornalisti pubblicisti, corsi di formazione e aggiornamento professionale, pubblicazioni e lavori originali, anzianità di effettivo servizio.

I titoli di studio ammessi a valutazione, con i relativi punteggi, sono:

- a) lauree universitarie: punti 1,00;
- b) lauree magistrali: punti 1,50;
- c) master universitario di I livello: punti 0,30;
- d) master universitario di II livello: punti 0,50;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

- e) diploma di specializzazione conseguito al termine di un corso di specializzazione istituito dalle Università: punti 0,75;
- f) dottorato di ricerca: punti 1,00.

Sono valutabili, fra le classi di laurea magistrale, esclusivamente i titoli di studio diversi da quello considerato ai fini dell'inquadramento nel ruolo di appartenenza. I punteggi dei titoli di studio di cui al paragrafo precedente sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b) afferenti al medesimo corso di laurea. Il punteggio complessivo attribuibile ai titoli di studio è pari ad un massimo di punti 2,50.

E' ammesso a valutazione il superamento della prova di idoneità professionale di cui all'articolo 32 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, con l'attribuzione di un punteggio pari a 1,00.

E' ammessa a valutazione, con l'attribuzione di punti 0,10 per ogni anno fino a un massimo di punti 1,00, l'iscrizione all'elenco dei giornalisti pubblicisti.

Sono ammessi a valutazione i corsi di formazione e aggiornamento professionale, frequentati con profitto, ciascuno dei quali di durata non inferiore a 36 ore, autorizzati dall'amministrazione. Il punteggio da attribuire è correlato alla durata del corso ed è pari a 0,10 punti per ciascun periodo di trentasei ore, fino al raggiungimento di un punteggio massimo complessivo per i corsi di cui al presente comma, pari a punti 1,00. Nel caso in cui il numero delle ore complessive del corso non corrisponda a un multiplo esatto di trentasei, il punteggio da attribuire al corso è calcolato per difetto. Non sono valutabili i corsi di formazione obbligatoria per l'ingresso e quelli per la progressione in carriera.

Sono ammessi a valutazione i lavori originali elaborati per l'Amministrazione e le pubblicazioni scientifiche fino ad un massimo di punti 2,00. Per lavoro originale si intende quello che il dipendente abbia svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o su incarico conferitogli dall'Amministrazione e che verta su questioni di particolare rilievo determinando un concreto vantaggio per l'Amministrazione. Le pubblicazioni scientifiche valutabili sono quelle edite in formato cartaceo o digitale, relative a discipline attinenti all'attività ed ai servizi propri dell'Amministrazione, contenute in una rivista di carattere scientifico debitamente autorizzata ovvero riconducibili a un editore. Nel caso di lavori originali o pubblicazioni predisposti da coautori, ove non risulti individuabile il singolo contributo, il punteggio viene ripartito nel seguente



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

modo: diviso per due nel caso di due autori, diviso per tre nel caso di tre o più autori. Per ciascun lavoro originale o pubblicazione possono essere attribuiti fino a punti 0,10.

Ad ogni anno di effettivo servizio prestato nell'Amministrazione nel ruolo direttivo ovvero nei corrispondenti ruoli del previgente ordinamento sono attribuiti 0,50 punti; i punti sono cumulabili fino a un massimo di punti 2,50. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di trenta giorni o frazioni superiori a quindici giorni. Non è computata l'anzianità minima necessaria quale requisito per la partecipazione al concorso.

Sono valutabili esclusivamente i titoli e l'anzianità di effettivo servizio posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel presente bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione.

La valutazione dei titoli è effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione dell'elaborato.

Art. 8

FORMAZIONE E APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE

La graduatoria di merito è formata dalla commissione esaminatrice sommando, in conformità alle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nella prova scritta e nella prova orale. L'amministrazione redige la graduatoria finale del concorso tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito, dell'anzianità di servizio e della maggiore età anagrafica.

Con decreto del Capo del Dipartimento è approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella medesima graduatoria.

Il decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Interno sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile <http://www.vigilfuoco.it> ed è consultabile sul sito intranet <http://intranet.dipvvf.it>.

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e nei confronti di tutti gli interessati.

Dalla data di pubblicazione della predetta graduatoria finale nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno decorre il termine per eventuali impugnative.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Art. 9

CORSO DI FORMAZIONE E IMMISSIONE IN RUOLO

Il vincitore del concorso straordinario è ammesso a frequentare il corso di formazione di natura residenziale, della durata di tre mesi, presso l'Istituto superiore antincendi.

Il corso è articolato in moduli didattici settimanali ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere giuridico, organizzativo e gestionale necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali. L'esame consiste nella stesura e discussione di un elaborato e in un colloquio sulle materie oggetto del corso, da individuarsi con decreto del Capo Dipartimento. L'esame s'intende superato con l'attribuzione di un giudizio di idoneità.

Il personale che abbia superato l'esame finale è immesso nella qualifica di primo dirigente preposto alla comunicazione in emergenza.

Art. 10

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale – Ufficio II – Affari concorsuali e contenzioso – Roma e trattati, anche attraverso procedure informatizzate, per le finalità di gestione del concorso.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione e della valutazione dei titoli dei candidati.

L'interessato gode dei diritti del citato riferimento normativo tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far rettificare, limitare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale – Ufficio II – Affari concorsuali e contenzioso – Via Cavour 5 – 00184 Roma. L'interessato può, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali o ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria.

Art. 11

ACCESSO AGLI ATTI

I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il responsabile del procedimento concorsuale è il Dirigente dell'Ufficio II – Affari concorsuali e contenzioso della Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale.

Art. 12

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

IL CAPO DIPARTIMENTO
F.to Lega

AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, SI INDICANO, DI SEGUITO, I POSSIBILI MEZZI DI TUTELA UTILIZZABILI QUALORA NE RICORRANO I MOTIVI:
RICORSO GIURISDIZIONALE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE ENTRO 60 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO, oppure RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ENTRO 120 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO.

Responsabile del procedimento: Dirigente dell'Ufficio II Affari Concorsuali e Contenzioso – Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale.